



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24  
46019 VIADANA (Mantova) Italia  
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL XX XXX 2014**

Signori Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Prestito Obbligazionario 2013 – 2016", il Consiglio di Amministrazione di Caleffi SpA Vi ha convocato in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno **19 giugno 2014**, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art 2417 del Cod. Civ., previa determinazione della durata della carica e determinazione del compenso; costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio Vi rappresenta, ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge in materia, quanto segue:

- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n.1, c.c.). Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (art. 2417, comma 1, c.c.);
- non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se sono nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c.;
- il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria ( art. 2417, comma 1, c.c., prima parte);
- il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto (art. 2417, comma 3, c.c.).
- il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, comma 3, c.c.).

Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 c.c.) ed in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
- b) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni;
- c) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci;
- d) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, c.c.);
- e) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Signori Obbligazionisti,

Siete pertanto invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica, alla determinazione del relativo compenso e alla costituzione del fondo spese per la tutela dei comuni interessi.

Si precisa che la presente relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli obbligazionisti.

Viadana, 14 maggio 2014

**p. il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Giuliana Caleffi